

Legge regionale 12 ottobre 2018 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 18/10/2018

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.

Art. 9

(Principio dell'aiuto una tantum)

1. L'aiuto non può essere concesso per progetti di investimento relativi a stabilimenti già oggetto di progetti finanziati ai sensi della presente legge.